

Il silenzio-assenso in ambito cimiteriale

di Elisa Bertasi

Forme, modalità e documentazioni dell'istanza del cittadino volta ad ottenere l'autorizzazione alla esumazione straordinaria di salma per successiva traslazione, affinché il silenzio dell'amministrazione sia produttivo, sul piano giuridico, dell'accoglimento dell'istanza stessa

L'art. 20 (1) della legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, ha introdotto nell'ordinamento l'istituto del silenzio-assenso delegificando la materia (ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, *Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*) per determinate categorie di atti, da determinarsi con regolamento. Nei casi di silenzio-assenso, la legge stabilisce che a fronte di istanza del soggetto interessato, presentata nelle forme e con le modalità previste dalla legge, il trascorrere del tempo prefissato, senza che l'amministrazione abbia provveduto o abbia adottato atti interruttivi ammessi, produce sul piano giuridico l'accoglimento dell'istanza stessa.

Il DPR 9 maggio 1994, n. 407, *Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (2) nella Tabella C allegata, ha previsto un elenco delle attività sottoposte alla disciplina dell'art. 20 della legge n. 241/90 con l'indicazione dell'amministrazione competente e del termine entro cui la relativa domanda si considera accolta. Fra tali attività rientra appunto l'istanza di esumazione straordinaria di salma per successiva traslazione, con la conseguenza che si ha accoglimento dell'istanza quando siano trascorsi 30 giorni dal ricevimento della stessa (3) ed il comune (autorità competente) non abbia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.

Per quanto riguarda le forme e le modalità della domanda necessarie ai fini dell'applicabilità dell'istituto, va posto in evidenza la circostanza che il silenzio-assenso è concepibile soltanto laddove il contenuto del provvedimento può essere "riempito" dal contenuto dell'istanza, la quale deve pertanto presentare una dichiarazione relativa a tutti gli elementi utili all'individuazione del desti-

**SCHEDA DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
PER ESUMAZIONE STRAORDINARIA DI SALME**
(Ai sensi dell'art. 83 del DPR 10 settembre 1990, n. 285)

Al Sig. sindaco di

Il sottoscritto.....
nato il residente in
nella qualità di (*) del defunto
nato il e deceduto il

CHIEDE

di essere autorizzato a procedere alla esumazione straordinaria della salma del defunto stesso dalla fossa sita nel campo d'inumazione (**) del cimitero di..... per trasportarla in altra sepoltura e precisamente

Data

Si allegano:
a) la ricevuta del versamento

IL RICHIEDENTE
.....

(*) Coniuge, padre, incaricato dell'impresa di onorazione funebri (indicare la denominazione)....., esecutore testamento, ecc..

(**) Dalla tomba a sistema di inumazione n. sita in area

nario e delle circostanze che lo legittimano a proporre l'istanza, ivi compresa la ricevuta del versamento richiesto per tale attività (si produce, a titolo di esempio, uno schema di domanda di autorizzazione per l'esumazione straordinaria).

Ovviamente, solo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile potranno essere eseguite tali operazioni in quanto così disposto dall'art. 84 del Regolamento di polizia mortuaria DPR 10 settembre 1990, n. 285 (4).

Questo è il procedimento per ottenere l'autorizzazione alle esumazioni straordinarie di salme di persone non affette da malattia infettiva contagiosa.

Infatti, proprio in base alla circostanza che il provvedimento deve poter essere riempito dal contenuto dell'istanza, porta ad escludere l'applicazione dell'istituto in oggetto al caso di esumazione straordinaria di salma di persona affetta da patologie contagiose. In questi casi, infatti, il procedimento di autorizzazione è aggravato da due ulteriori requisiti:

a) in primo luogo devono essere trascorsi almeno due anni dalla morte;

b) ed in secondo luogo il coordinatore sanitario deve aver dichiarato che non vi è pregiudizio per la salute pubblica.

Si noti che in questo caso interviene nel procedimento anche l'Ausl, la quale, per il tramite del coordinatore sanitario o suo delega-

(1) Art. 20 cit.: "1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di un'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa..."

(2) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 1994, n. 147.

(3) Dal ricevimento della domanda decorre il termine per la formazione del silenzio.

(4) Fanno eccezione i cimiteri di comuni montani, i cui regolamenti di igiene consentano di procedere a tali operazioni anche nei mesi suindicati.

to deve accertare che l'operazione sia esente da pregiudizio per la salute pubblica (5).

Nel caso summenzionato, il comune che riceve l'istanza deve quindi, da un lato, comunicare al cittadino l'obbligo di attendere il pronunciamento dell'Ausl (atto interruttivo della decorrenza del termine per la formazione del silenzio) e dall'altro, sollecitare l'intervento dell'Ausl affinché proceda agli adempimenti di sua competenza. Nel caso in cui il comune non gestisca direttamente i servizi funerari dovrà, inoltre, informare il gestore prima della interruzione del termine e poi della decisione dell'Ausl. Va da sé che un conto è l'autorizzazione all'esecuzione delle operazioni citate ed un conto è, appunto, la loro materiale esecu-

zione. In quest'ultima fase del procedimento, si potrebbe assistere all'ingresso di un terzo soggetto, vale a dire il gestore dei servizi funerari, nel caso in cui, tale ruolo non sia svolto direttamente dal comune. Spetterà al gestore, infatti, sollecitato dagli aventi diritto (6), procedere all'organizzazione di tali operazioni, stabilendone tempi e modalità.

In estrema sintesi si osserva che l'istituto in questione (vale a dire il silenzio-assenso) esplica tutte le sue potenzialità nelle manifestazioni di azione amministrativa aventi ad oggetto l'autorizzazione di attività private. Tuttavia, a causa delle problematiche legate alla salute pubblica, l'esumazione straordinaria non rientra pienamente nella definizione di "attività privata", ne consegue un

appesantimento del procedimento che vanifica la *ratio*, insita nell'istituto del silenzio-assenso, di semplificazione e di agevolazione del cittadino.

Un caso, invece, significativo di silenzio-assenso è quello relativo alla domanda di autorizzazione all'apertura di tomba per verifica della capienza di infiltrazioni, o per gli altri motivi, in assenza di tumulazione. L'autorità competente è il comune ed il termine è sempre di 30 giorni (7). Si tratta di un caso significativo in quanto il tipo di attività contemplato non presenta rischi per la salute pubblica, quindi non richiede cautele particolari né interventi di altre amministrazioni. Il silenzio-assenso è, pertanto, in grado di esprimere tutta la sua portata innovativa.

(5) Si faccia attenzione al fatto che l'istituto del silenzio-assenso si applica all'autorizzazione comunale all'esumazione straordinaria non invece alle valutazioni, appartenenti al procedimento, ma affidate ad altri soggetti.

(6) I soggetti interessati ad usufruire di tale diritto dovranno naturalmente dimostrarne la titolarità nei modi e con le forme che si sono evidenziate.

(7) Fattispecie elencata anch'essa nella citata Tabella C del DPR 9 maggio 1994, n. 407.